

Amministr. S. 1/2008

Cron. 1150/2008



## TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Così composto:

dr. Francesco VERDERESE	– Presidente;
dr.ssa Chiara C. PALERMO	– Giudice relatore;
dr.ssa Tiziana LONGU	– Giudice;

riunito in camera di consiglio;

letti gli atti della procedura;

ha emesso il seguente

## decreto

- I) vista la sentenza del Tribunale di Nuoro in data 17 settembre 2008 con cui veniva dichiarato lo stato di insolvenza della Legler Ottana S.p.A., con sede in Ottana - zona industriale;
- II) rilevato che la procedura ha avuto regolare svolgimento:  
 il Commissario giudiziale designato da Ministero prof Emanuele Rimini ha depositato la sua relazione sia in Cancelleria, in data 20.10.2008, sia al Ministero dello Sviluppo Economico;  
 in data 28.10.2008 un avviso dell'avvenuto deposito è stato affisso all'Albo del Tribunale ad opera dell'ufficiale giudiziario;  
 in data 27.10.2008 è pervenuto il parere del Ministero;  
 nessuno dei soggetti legittimati (ex art. 29, ult. comma D.Lgs. n. 270/99) ha presentato osservazioni;
- III) rilevato che il Ministero ha espresso parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e che non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti poiché la relazione del Commissario Giudiziale consente di apprezzare la sussistenza dei presupposti descritti dagli articoli 27 del citato decreto;
- IV) considerato che risulta confermata (p. 6 della relazione) la presenza di collegamenti tra la società in esame e le altre società del Gruppo, rilevando l'opportunità di una analisi ricostruttiva e di una valutazione circa la possibilità di recupero economico da compiere a "livello di gruppo" (in particolare nella relazione è stato posto in evidenza *"la sussistenza ... di evidenti stretti collegamenti tra Texfer S.p.A. in liquidazione e le altre società controllate sarde, tra le quali figura a pieno titolo la Legler Ottana S.p.A. ora Texfer Ottana S.p.A. in liquidazione, sul piano produttivo - le imprese del gruppo, tutte operanti nel settore tessile, svolgono infatti diverse fasi di un medesimo ciclo industriale -, sul piano finanziario e su quello*

*organizzativo gestionale...*"); che le altre società del Gruppo dichiarate insolventi dai competenti Tribunali (quello di Bergamo con sentenza del 14 agosto 2008 ha dichiarato in stato di insolvenza la società controllante Texfer S.p.a.; quello di Nuoro con sentenza del 17 settembre 2008 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società controllata Legler Siniscola; il Tribunale di Macomer ha dichiarato – in data 2 settembre 2008 – lo stato di insolvenza della Legler di Macomer);

V) rilevato che l'analisi compiuta dal Commissario Giudiziale dei Piani Industriali recentemente sviluppati (in particolare di quello elaborato da Bain & Company Itay nell'aprile del 2007, di quello relativo al 2008-2009 e redatto in occasione dell'ingresso nel capitale sociale della controllante di Ferratex s.r.l. e di quello risalente all'aprile 2008 e riferibile al periodo 2009-2013) *...denotano la ragionevole possibilità che il Gruppo Legler, in tempi relativamente ristretti, possa tornare in equilibrio economico, seppure attraverso l'attuazione di processi concentrativi di più efficiente integrazione delle varie realtà operative del Gruppo stesso nel comparto della produzione, di conseguente riduzione dei costi del lavoro e dei costi generali di struttura, uniti alla rifocalizzazione del core business aziendale sul Denim*" (p. 128 e ss della relazione);

VI) rilevato che alla stregua delle sueposte valutazioni può essere ritenuta concreta la possibilità in capo al gruppo di recupero dell'equilibrio economico *"...attraverso il ripristino di un rapporto fisiologico tra costi e ricavi, senza perdere una posizione di sicuro rilievo nel mercato soprattutto nel comparto dei prodotti Denim"* (pp. 130-131). Del resto, si legge nella relazione che il Gruppo Legler può anche risultare competitivo nel settore produttivo atteso l'esistenza di un marchio di assoluto prestigio, una capacità industriale consolidata, una immagine ancora positiva dei prodotti (p. 130 e ss. della relazione, in cui si dà anche contezza – a riprova delle potenzialità di ripresa – delle manifestazioni di interesse pervenute allo stesso Commissario da parte di operatori interessati all'acquisto e del pervenire, anche a ciclo produttivo bloccato – di richieste di prodotti da parte della clientela);

VII) rilevato che il prof. Rimini ha analizzato le possibilità alternative di risanamento e che ha diffusamente esposto le ragioni per cui ritiene percorribile l'ipotesi del programma di cessione dei complessi aziendali da concepire come un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle diverse attività imprenditoriali. Peraltro, secondo quanto riportato nella relazione, tale piano consente di ipotizzare il conseguimento di non trascurabili risorse finanziarie atteso i prezzi ipotizzabili (anche alla luce delle offerte pervenute e di cui si è fatto cenno) per la cessione di complessi aziendali caratterizzati da un consistente avviamento e valore del marchio, oltre che dalle possibili azioni revocatore esperibile e precluse, invece, nel caso di programma di ristrutturazione (programma di cessione da attuare secondo le indicazioni contenute e analizzate a p. 133 ess della relazione: individuazione delle partecipazioni e asset da dismettere, distinzione delle principali aree di attività industriale e individuazione dei complessi aziendali funzionali a ciascuna di esse da dismettere unitariamente. Sul punto è da aggiungere che va esclusa la possibilità di ristrutturazione che *"risulterebbe non solo complesso per la misura e le caratteristiche del debito, ma soprattutto assai difficilmente potrebbe essere portato a compimento nel breve arco temporale biennale stabilito dalla normativa, non senza aggiungere che dovrebbe necessariamente prevedere una forte ricapitalizzazione di tutte le imprese dichiarate insolventi*

e stabilire con precisione i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori pregressi... Risultati, tutti, altamente improbabili": cfr. p. 133);

VIII) ritenuto necessario alla luce dell'urgenza del programma di recupero disporre la comunicazione a mezzo fax al Ministero al fine della nomina del commissario straordinario;

IX) rilevato il breve termine previsto a tal fine dell'art. 38 e valutata l'opportunità di preservare nelle more lo *status quo*, affidando al Commissario giudiziale la gestione limitandola a quella ordinaria.

p.q.m.

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro in data 17 settembre 2008

visti agli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 270 del 1999,

ammette alla procedura di amministrazione straordinaria la società Legler Ottana S.p.a. (ora Texfer Ottana S.p.A.) con sede legale in Ottana, zona industriale.

Manda per la nomina del commissario straordinario al Ministero dello Sviluppo economico.


Affida l'amministrazione ordinaria dell'impresa al commissario giudiziale prof. Emanuele Rimini sino alla nomina del Commissario straordinario.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni previste dall'art. 30, ult. Comma, D.Lgs. n. 270/1999; nonché per le comunicazioni, anche a mezzo fax, al Ministero dello Sviluppo economico (entro tre giorni); e al Commissario giudiziale, alla regione e al Comune in cui l'impresa ha la sede principale

Nuoro, 18 novembre 2008


Il Giudice estensore

Dott.ssa Chiara C. Palermo



Il Presidente

dt. Francesco Verderese



18. XI. 2008  
IL CANCELLIERE - IL SEGRETARIO  
Manca